



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giancarlo Astegiano	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Massimo Valero	Primo Referendario (relatore)
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario

nella camera di consiglio del 10 gennaio 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché con la deliberazione n. 229 in data 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota n. 10297 del 20 dicembre 2011 pervenuta a questa Sezione dal Sindaco del Comune di Clusone (BG);

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio per deliberare, tra le altre, sulla richiesta

proveniente dal Comune di Clusone (BG);

Udito il relatore, dott. Massimo Valero;

PREMESSO IN FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Clusone (BG) chiede alla Sezione un parere in merito a quanto di seguito esposto.

Il Comune è soggetto al Patto di stabilità interno e l'andamento dei flussi di cassa fa prevedere, per l'anno 2011, l'impossibilità di rispettare l'obiettivo del Patto, con la conseguente applicazione delle limitazioni previste dalla normativa vigente, tra cui il tetto alla spesa corrente nel limite della spesa media dell'ultimo triennio.

Attualmente la gestione di alcuni servizi sociali è delegata, dal Comune di Clusone e dagli altri Comuni dell'ambito territoriale Valle Seriana Superiore e di Scalve, alla Comunità Montana Valle Seriana Superiore. L'assemblea dei Sindaci dell'ambito sta valutando la possibilità di delegare al Comune di Clusone, quale ente capofila, la gestione dei servizi sociali attualmente affidata alla Comunità montana.

La presa in carico dei servizi sociali da parte del Comune di Clusone, quale ente capofila, comporterebbe l'impossibilità di applicare correttamente la sanzione del limite alla spesa corrente. Inoltre, essendo in via di definizione la modalità di gestione dei servizi sociali d'ambito, in questa fase la spesa potrebbe anche avere carattere eccezionale e non ripetitivo, comportando quindi un picco che potrebbe anche influire sulla determinazione degli obiettivi degli anni futuri.

Nel quesito è richiamata in proposito la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 68/2011, in cui è ritenuta possibile l'esclusione di spese correnti derivanti da fattori estranei a scelte discrezionali dell'ente dal calcolo del saldo obiettivo ai fini del Patto di stabilità.

Il Sindaco afferma che la gestione dei servizi sociali dell'ambito, quale ente capofila, non modificherebbe l'entità della spesa di competenza del Comune di Clusone, comportando esclusivamente una diversa collocazione negli interventi di bilancio (servizi anziché trasferimenti) e quindi l'eventuale neutralizzazione della spesa ai fini del patto non si configura come un comportamento elusivo nell'applicazione della sanzione, né si tramuta in un beneficio nel calcolo del saldo finanziario. Infine, conclude il quesito, una diversa interpretazione limiterebbe l'autonomia decisionale del Comune di Clusone in merito alla scelta sulla modalità organizzativa di un servizio, in conseguenza dell'aumento della spesa non di propria competenza.

Pertanto il Sindaco del Comune di Clusone chiede:

- 1) qualora il Comune gestisse, come ente capofila, i servizi sociali dell'ambito territoriale Valle Seriana Superiore e di Scalve, sarebbe possibile escludere la quota di spesa di competenza dei Comuni dell'ambito dal calcolo dell'obiettivo programmatico e del saldo finanziario?
- 2) La spesa di competenza degli altri Comuni dell'ambito territoriale, potrebbe essere neutralizzata ai fini della verifica della corretta applicazione della limitazione del tetto alla spesa corrente entro la spesa media dell'ultimo triennio, prevista per il mancato rispetto del Patto di stabilità 2011?
- 3) In subordine, è ipotizzabile la gestione della spesa di competenza degli altri Comuni dell'ambito, con imputazione alle partite di giro?

Condizioni di ammissibilità

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta di parere rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte: 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva degli enti in relazione all'attivazione di queste particolari forme di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede nel caso del Comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale quale organo che può proporre la richiesta.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel co. 8, dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente co. 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa, oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata generale ed astratta, rientri nel perimetro della nozione di contabilità pubblica, concernendo la corretta modalità di imputazione di spese dell'ente locale e l'interpretazione di norme di legge in materia di Patto di stabilità interno.

Per i suddetti motivi la presente richiesta di parere è conforme ai requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità e può essere esaminata nel merito.

MERITO

In via preliminare la Sezione precisa che la decisione in ordine all'interpretazione ed applicazione in concreto delle norme di disciplina della materia oggetto del quesito è di esclusiva competenza dell'ente locale rientrando nella piena discrezionalità e responsabilità dell'Amministrazione. Quest'ultima, ovviamente, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione, sviluppate in termini di enunciazione dei principi di ermeneutica della materia nel presente parere ed in quelli precedenti.

Occorre dapprima puntualizzare che il servizio sociale - di cui la gestione ed i suoi riflessi contabili sono oggetto del quesito in esame - indipendentemente dalla modalità con cui è offerto dall'ente locale, si configura quale servizio pubblico a resa obbligatoria per l'amministrazione comunale, che deve assicurarne lo svolgimento con continuità.

Ne consegue che la spesa relativa, come la corrispondente entrata, non può che essere spesa corrente da iscriverne al Titolo I e non può essere qualificata come spesa eccezionale.

Relativamente alle regole concernenti il Patto di stabilità interno - sia all'inclusione o meno della voce relativa alla suddetta spesa nel calcolo relativo all'obiettivo programmatico e del saldo finanziario, sia al suo mancato rispetto per il 2011 da parte del Comune istante, evidenziata nel quesito come foriera delle conseguenti limitazioni sulla spesa corrente per l'anno successivo - la Sezione ricorda che a seguito dell'approvazione del Trattato di Maastricht, gli Stati europei che hanno dato vita all'Unione europea e alla moneta unica, fra i quali vi è l'Italia, si sono impegnati ad evitare che i bilanci pubblici di ciascuna nazione presentino disavanzi eccessivi (art. 104 del Trattato dell'Unione europea, approvato nel 1992).

Al fine di rafforzare il vincolo fra i paesi aderenti e dare vita alla moneta unica, gli Stati europei hanno concluso un accordo denominato "Patto di stabilità e crescita" con il quale ciascuno Stato si è impegnato nei confronti dell'Unione

europea e degli altri Stati a ridurre i disavanzi annuali di bilancio e a ridurre il debito pubblico interno.

Dal momento che si tratta di un impegno cogente che nasce direttamente dal Trattato U.E. e che riguarda la situazione finanziaria di tutta l'Amministrazione pubblica, lo Stato si è trovato nella necessità di introdurre anche all'interno dell'ordinamento italiano alcuni vincoli all'attività finanziaria, in modo da garantire il rispetto dei parametri finanziari.

E' stato introdotto, così, con la legge finanziaria per l'anno 1999 il Patto di stabilità interno (art. 28 della legge 28 dicembre, 1998, n. 448) che, di anno in anno, ha subito innumerevoli modifiche in ordine al contenuto dei vincoli ed ai parametri da prendere in considerazione al fine di calcolare gli obiettivi assegnati a ciascun ente.

Sin dalla sua introduzione la normativa relativa al Patto è risultata applicabile, per quanto interessa in questa sede, a tutti i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Nelle varie formulazioni del Patto in relazione a tali enti non è stata introdotta alcuna esenzione, per cui a partire dall'anno 1999 tutti i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono tenuti al rispetto delle regole relative al Patto di stabilità interno.

Trattasi, si ritiene di sottolinearlo, di normativa che risponde all'esigenza inderogabile di rispettare impegni derivanti da accordi internazionali che trovano fondamento nel nucleo essenziale dei principi vigenti nel Trattato U.E. in materia di politica economica – monetaria (artt.98 -104 Trattato dell'Unione Europea).

Per questa specifica connotazione, il legislatore nazionale ha previsto espressamente (art. 1, comma 138, L.266/2005) che *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica"*, gli enti territoriali indicati nella norma – tra cui i comuni - *"concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ... con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150"*, che dettano le regole in tema di Patto di stabilità interno.

Tali ultime disposizioni *"costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione"* (L.266/2005, art. 1, comma 138). *La medesima connotazione vale per le disposizioni contenute nei commi da 198 a 205, ai sensi dell'art.1, comma 206, L.266/2005.*

Le normative finanziarie che si sono succedute, non da ultimo, il D.L. 25 giugno 2008, n.112, (convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133 e sue successive modificazioni), applicabile al caso di specie, hanno rafforzato l'inderogabilità della legislazione che disciplina la materia.

L'art. 77 *bis* comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n.112 prescrive che *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione"*.

Anche per questa particolare forza di legge, pertanto, le disposizioni normative richiamate non possono essere eluse né disapplicate, anche con riferimento ad uno solo dei parametri da esse prese in considerazione.

La neutralizzazione delle sanzioni, ovvero l'esclusione di taluni parametri di spesa dal conteggio di macro-parametri utili alla verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità, deve essere prevista in un apposito atto normativo avente vigore e forza di legge almeno pari alla disposizione che ha introdotto l'attuale sistema di coordinamento della finanza pubblica locale.

Le sanzioni o "limitazioni amministrative" a carico degli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno trovano fondamento e giustificazione nella circostanza che la mancata osservanza dei vincoli finanziari costituisce grave irregolarità nella gestione finanziaria ed amministrativa degli enti interessati. Tant'è che all'irregolarità finanziaria è necessario porre rimedio adottando le misure necessarie per ricondurre la gestione finanziaria dell'ente entro i limiti stabiliti dall'ordinamento (in questo senso si è espressa la Corte dei conti in sede di nomofilachia, con la deliberazione SSRR 11 marzo 2011 n.16, punto 9, in senso conforme il precedente orientamento della Sezione Lombardia, cfr. deliberazioni n. 25/2008 n. 813/2009, e n. 288/2010/PAR).

In altri termini, il legislatore introducendo "sanzioni" o "limitazioni amministrative" ha inteso delineare alcuni meccanismi omogenei ed applicabili in modo indifferenziato a tutti gli enti che sono incorsi nella grave irregolarità finanziaria del mancato rispetto del Patto di stabilità interno. Dette "sanzioni" o "limitazioni amministrative" non sono graduate in relazione alla gravità o alla causa della violazione della disciplina del Patto, ma operano sull'ordinaria attività amministrativa, limitando la potestà degli organi di governo e direzione dell'ente inibendo lo svolgimento di specifiche attività (ad es. divieto di indebitamento e divieto di assunzione di personale) o riducendo il margine di discrezionalità (ad es., come nel caso di specie, limitazione della spesa corrente entro specifici parametri, cfr. sul punto specifico le delibere n. 813/2009 e n. 288/2010).

Di conseguenza, in mancanza di espresse deroghe legislative, non è possibile in alcun modo introdurre in via esegetica eccezioni all'applicazione delle sanzioni derivanti dalla violazione del Patto di stabilità, pur a fronte dell'invocata necessità

di assicurare servizi essenziali per la collettività, rientranti tra i compiti ineludibili dell'amministrazione comunale (parere n. 601/2011 del 14/11/2011).

Infatti, come indicato nella delibera della Sezione n. 104/2008, spetta a ciascun ente individuare i servizi che riesce a garantire in base all'effettiva situazione finanziaria ed ai vincoli di finanza pubblica, sulla scorta delle previsioni di legge.

Ciò significa che gli enti che subiscono limitazioni o che non possono effettuare assunzioni devono stabilire una sorta di "graduatoria di importanza" delle attività da svolgere, nel rispetto delle disposizioni normative, valorizzando al massimo grado le risorse disponibili in rigorosa applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (parere n. 597/2010 del 11 maggio 2010).

È chiaro, peraltro, che non sarebbe concepibile, sia pure per scopi sociali meritori, una eccessiva dilatazione della spesa corrente, tale da pregiudicare addirittura gli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali dell'ente.

Il vero limite ai necessari interventi assistenziali e socio-sanitari a carico dei comuni consiste, infatti, nella disponibilità di risorse finanziarie adeguate, disponibilità che deve essere assicurata con risorse tratte dai fondi di provenienza statale o regionale oltre che con "autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci".

Circa il sistema di ripartizione dei costi nell'ambito di forme di gestione associata dei servizi sociali, cui fa cenno il Comune istante nella richiesta di parere, è bene rimarcare l'opportunità che vengano individuati criteri di compartecipazione il più possibile aderenti agli effettivi oneri di spesa gravanti sui singoli enti associati (parere n. 819/2010 del 22 luglio 2010).

Nella fattispecie assume valore determinante la natura della prestazione resa, rientrante in questo caso tra le funzioni dell'ente.

Inoltre, la richiesta di parere lascia intendere che l'assunzione dei servizi sociali degli altri enti da parte del comune capofila avverrebbe attraverso un modulo, probabilmente quello convenzionale, che escluderebbe la completa estraneità dell'interesse dell'ente gestore alla resa di un servizio altrui. Pertanto le spese correnti di riferimento andrebbero ad impattare sul saldo finanziario e sulla corretta applicazione delle sanzioni, e le conseguenze dovrebbero essere necessariamente in linea con la tendenza fortemente vincolistica del legislatore.

Non è possibile, al contrario, accedere al criterio della competenza territoriale, ritenendolo di portata assorbente rispetto alla natura della prestazione resa, che porterebbe la conseguenza di attribuire allo svolgimento dei servizi sociali in favore degli altri enti locali la peculiarità propria di un servizio per conto terzi. In tale ipotesi, a prescindere dalla formula organizzatoria prescelta, pur trattandosi di servizi, come quelli sociali, rientranti di per sé nella

competenza dell'ente, di fatto non lo sarebbero in quanto resi negli ambiti di competenza territoriale degli altri comuni.

Nella voce *"servizi per conto terzi"* possano rientrare solamente quelle operazioni poste in essere dall'ente per conto di altri soggetti, ma in ogni caso estranee al patrimonio e ai compiti che il Comune è chiamato ad assolvere.

In merito, l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, al punto 25 del secondo Principio contabile, ha specificato che le relative entrate *"devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione"* indicando poi un elenco dettagliato delle diverse tipologie:

- *le ritenute erariali;*
- *le ritenute previdenziali e assistenziale dei dipendenti;*
- *i depositi cauzionali;*
- *il rimborso dei fondi economici anticipati all'economista;*
- *i depositi per spese contrattuali;*
- *le entrate e le spese per servizi effettuati per conto di terzi, come ad esempio le elezioni europee, politiche, regionali o provinciali e le consultazioni referendarie non locali, se attivate dai Comuni.*

Né giova a sostegno di una diversa interpretazione, richiamata nel quesito proveniente dal Comune di Clusone, il parere n. 68/2011 della Sezione di Controllo per la Liguria, in cui è affermato che *"lo stesso legislatore, nel definire le nuove regole per la determinazione dei saldi programmatici per il rispetto del patto di stabilità nel 2011, si è fatto carico di correggere in via generale la manovra neutralizzando gli effetti più incisivi per gli enti locali derivanti da fattori esogeni, estranei alle scelte di spesa discrezionali degli enti medesimi.*

E' in tal senso che si colloca la disposizione di cui al comma 91 dell'art. 1 della medesima legge n. 220 del 2010 che dispone che, al fine di evitare che il maggiore sforzo sia sostenuto dagli enti maggiormente dipendenti dai trasferimenti erariali, è previsto che dall'obiettivo venga detratto un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali determinata dal comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, introducendosi così un meccanismo di neutralizzazione dei peggioramenti sui saldi che possano derivare dalla riduzione di entrate per fattori esogeni, non dipendenti cioè da scelte discrezionali dell'ente". È di tutta evidenza che tale conclusione non può applicarsi alla fattispecie in esame, in cui non si tratta di neutralizzare un peggioramento sul saldo finanziario derivante da fattori estranei alle scelte discrezionali dell'ente: nel caso odierno la parte di funzione svolta dal Comune ulteriore rispetto al proprio ambito territoriale è resa in favore di altri Comuni e non per conto dei medesimi.

Inoltre, non può trovare accoglimento la prospettata ipotesi d'imputazione della spesa di competenza dei comuni dell'ambito tra le c.d. "partite di giro".

Queste ultime, infatti, riguardano "fattispecie in cui l'Ente agisce non per il conseguimento dei propri fini istituzionali, ma come soggetto la cui attività è mero strumento di realizzazione di un altro soggetto" (Sez. Reg. Controllo Liguria 7/2007).

Le spese per i servizi sociali costituiscono costi necessari ad assicurare particolari attività di assistenza ad una serie di cittadini, la cui tutela è affidata dalla legge alla competenza del Comune che, pertanto, agisce per il conseguimento di proprie finalità istituzionali.

Considerazioni analoghe valgono con riferimento alle spese sostenute per la gestione in forma associata di funzioni di competenza comunale: **non può essere la forma scelta per la resa del servizio da parte del Comune a qualificare diversamente i servizi sociali.**

Infatti, indipendentemente dalla circostanza che la convenzione tra gli Enti partecipanti preveda modalità di ripartizione dei relativi oneri e (conseguentemente) rimborsi in favore del Comune capofila, quest'ultimo agisce, non già in mancanza di un interesse diretto, ma per il conseguimento di propri fini istituzionali individuabili nella volontà di esercitare in forma associata - secondo le modalità indicate dall'art. 30 TUEL - determinate funzioni amministrative di propria competenza al fine di realizzare un utilizzo delle risorse pubbliche maggiormente rispondente ai principi di efficacia, efficienza ed economicità (Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazione n. 91/PRSP/2010).

Cionondimeno, occorre tener conto che il Legislatore, con i recenti interventi in materia di finanza pubblica, ha inteso razionalizzare, al fine di renderne più economica la gestione, le modalità di resa dei servizi da parte degli enti locali, dettando specifiche regole per i Comuni di minore dimensione.

In particolare, l'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l'obbligo, per i Comuni rientranti in una determinata soglia demografica, di svolgere alcune funzioni, tra le quali - per quanto rileva nel presente parere - quelle del settore sociale, in forma associata.

Infatti, il comma richiamato, come modificato dall'art. 16, comma 22, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, dispone che "le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide

integralmente con quello di una o di più isole" ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti".

Risulta evidente, in conseguenza, che a fronte di tale obbligo, seppure operante a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi del successivo comma 31 dell'articolo citato), gli enti locali in questione debbano sin d'ora procedere alla riorganizzazione della gestione dei servizi interessati, senza per questo subire le conseguenze negative rilevate nel quesito del Comune di Clusone in ordine alle sanzioni conseguenti alla violazione del Patto di stabilità, per la parte relativa alla spesa di competenza degli altri Comuni dell'ambito territoriale soggetti all'obbligo di associarsi.

Pertanto, si ritiene che soltanto tale quota parte possa essere neutralizzata ai fini della verifica della corretta applicazione della limitazione del tetto alla spesa corrente nel calcolo dell'obiettivo prefissato dal Patto, restando comunque esclusa la possibilità di gestire la spesa di competenza degli altri enti locali dell'ambito con imputazione alle partite di giro.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(dott. Massimo Valero)

Il Presidente
(dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria

il 19 gennaio 2012

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)